

ATTI PARLAMENTARI

IV LEGISLATURA

---

CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc XIII</sup>  
<sub>N 1</sub>

---

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione  
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**VOLUME CLXXIX**

**ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA**

**(Esercizio 1965)**

---

*Presentata alla Presidenza il 9 settembre 1966*

---

PAGINA BIANCA

## I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 630 del 5 luglio 1966 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per lo esercizio 1965 dell'Ente nazionale per l'energia elettrica . . . . .	»	6
<b>DOCUMENTI ALLEGATI:</b>		
Bilancio al 31 dicembre 1965 . . . . .	»	15
Elenco delle imprese considerate nel bilancio al 31 dicembre 1965 . . . . .	»	24
Relazione del Consiglio di amministrazione . . . . .	»	30
Relazione del Collegio dei revisori . . . . .	»	163

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 630**

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 luglio 1966;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1965, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1965;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

### DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme col conto consuntivo per l'esercizio 1965 — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

*f.to* Campbell

IL PRESIDENTE

*f.to* Carbone

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 1965 DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA**

1. — Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'esercizio 1965 (1).

2. — Nel corso del 1965 sono stati emanati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13, comma secondo, della legge istitutiva dello E.N.E.L. 6 dicembre 1962, n. 1643, (prorogata dalla legge 27 giugno 1964, n. 452), detta norme per la disciplina del trattamento previdenziale ed assistenziale del personale dello Ente, regolando la struttura e il funzionamento del Fondo di previdenza, con gestione a ripartizione e con la costituzione di una riserva, ragguagliata a due annualità delle pensioni in corso di pagamento alla fine di ciascun esercizio;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, che disciplina, in virtù della medesima delega, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed il trattamento economico di maternità del personale stesso.

La erogazione delle prestazioni a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nei confronti dei lavoratori dell'E.N.E.L., ha luogo per il tramite di una « Cassa mutua » istituita presso l'Ente.

È da ricordare, al proposito, che è posta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, una contribuzione dello 0,15 per cento a carico del personale;

c) il decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 342, che, in virtù della delega di cui alla legge 27 giugno 1964, n. 452, ha integrato le precedenti disposizioni concernenti la organizzazione dell'E.N.E.L., il trasferimento di imprese elettriche, le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, i compiti del Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L., il coordinamento della produzione e del trasporto dell'energia elettrica, la costruzione di nuovi impianti da parte di imprese non assoggettate a trasferimento;

d) la legge 30 dicembre 1965, n. 1494, che ha sancito il trasferimento all'E.N.E.L. dei dipendenti della Carbosarda non addetti ai beni trasferiti, già dichiarato dalla Corte non conforme a legge con determinazione n. 491 del 19 maggio 1965 (allegato alla relazione per l'esercizio 1964, in Atti parlamentari, IV legislatura, Doc. XIII, n. 1, Vol. CXXIII);

e) il decreto del Ministro per l'industria e il commercio 28 ottobre 1965, che ha dato attuazione all'articolo 2, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sull'organizzazione dell'E.N.E.L., enunciando le modalità relative alle conferenze periodiche regionali — da tenersi almeno tre volte l'anno a cura e a spese dell'E.N.E.L. — per l'esame dei problemi di sviluppo economico e sociale delle Regioni, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

3. — La organizzazione territoriale dell'E.N.E.L., articolata nei Compartimenti, Distretti e Zone, con attribuzioni decentrate secondo il precetto posto dall'articolo 3, n. 6, della legge istitutiva, già posta in essere in via di fatto con un sistema di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, è stata recepita nell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 342 del 1965. Le imprese (al 31 dicembre 1965, quelle trasferite erano 959, quelle

(1) Per i precedenti esercizi 1963 e 1964 vedansi, rispettivamente, in « Atti parlamentari », IV Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XIII, n. 1, voll. XCIX e CXXIII.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasferite ed assorbite 607) sono state via via assunte dagli Organi territoriali dell'Ente senza inconvenienti di rilievo e, soprattutto, senza pregiudizio per le utenze, nonostante le diverse impostazioni organizzative e i differenti orientamenti imprenditoriali privati già seguiti dalle imprese elettriche confluite nell'E.N.E.L.

Il coordinato apporto di esperienza e di indirizzi tra la Direzione Generale e gli Organi territoriali è assicurato da un sistema di consultazioni continue, realizzate a mezzo di sei appositi Comitati consultivi, ai cui lavori partecipano i dirigenti responsabili dell'Amministrazione centrale e di quella periferica.

L'organizzazione dell'Ente, nella ripartizione dei compiti e nel funzionamento degli uffici, è suscettibile di ulteriori perfezionamenti, quali risulteranno necessari in base alla esperienza acquisita; specie in ordine alla formazione dei futuri quadri dirigenti, per la quale è stato istituito, nell'ambito della Direzione Generale, un « Ufficio Dirigenti ».

È del pari da segnalare la opportunità che sia rivolta la migliore attenzione agli sviluppi pratici della organizzazione aziendale, al fine di trarne i suggerimenti più adeguati per la determinazione dei criteri generali da valere per la preparazione e lo svolgimento della carriera dei dirigenti, con la emanazione di una normativa che l'Ente potrà produrre nella sua autonomia organizzativa.

Sempre al fine del completamento dell'organizzazione aziendale, si appalesa la esigenza di una disciplina unitaria dei rapporti contrattuali dell'E.N.E.L. con le imprese appaltatrici di lavori, da stabilire in un « capitolato generale di appalto », che dovrà essere recepito, insieme ai capitolati speciali, nei singoli contratti.

4. — Particolari difficoltà hanno presentato le trattative per la rinnovazione del contratto collettivo già stipulato nel 1963, per il biennio 1963-64, con un notevolissimo aggravio dell'onere per il personale, esposto nelle precedenti relazioni.

Trattandosi di un Ente di ampie dimensioni, la cui attività incide direttamente sullo sviluppo economico e sociale della Nazione, e che si avvale di un cospicuo numero di dipendenti (al 31 dicembre 1965, 80.400 elementi, dei quali 1.018 dirigenti, 30.998 impiegati, 125 intermedi e 48.259 operai), il cui stato giuridico e trattamento economico si riflettono in modo assai notevole sulla gestione, il Governo ha avvertito la necessità di intervenire direttamente, sin dalla fase iniziale, nello svolgimento delle trattative in concomitanza con le quali non sono mancate agitazioni culminate negli scioperi su scala nazionale del 13-14 ottobre 1965 e del 12-13 e 14 gennaio successivo, nonché in quelli settoriali del febbraio.

In data 26 marzo ultimo scorso un accordo è stato concluso nei seguenti termini:

I) aumento del 4 per cento dei minimi tabellari di stipendio o paga, a decorrere dal 1° gennaio 1967;

II) validità del contratto per il periodo di tre anni (cioè con il prolungamento del periodo di un anno);

III) corresponsione di un assegno straordinario *una tantum* di nette lire 40.000 al personale in servizio dal 1° gennaio 1965, da valere per il biennio 1965-66 e, quindi, con la riduzione dei corrispondenti ratei per gli assunti dopo detta data e per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1966;

IV) nuova regolamentazione relativamente ai seguenti istituti: « scelta del personale », per i passaggi di categoria; note caratteristiche; provvedimenti disciplinari; giusta causa nei licenziamenti; assegni di merito; premi di anzianità; consultazioni periodiche.

È stata raggiunta una intesa anche per la regolamentazione delle assunzioni di nuovo personale, convenendosi però, conformemente alla determinazione della Corte n. 507 in data 15 giugno 1965 (allegata alla relazione al Parlamento per il 1964), che la materia dovrà formare oggetto di un regolamento da emanarsi dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della sua autonoma potestà normativa.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il già evidenziato interesse dello Stato nei rapporti in argomento induce a ritenere più che opportuno un sistema normativo inteso a porre delle regole per le direttive di massima, i limiti della contrattazione ed un procedimento che ne condizioni l'attuazione all'accertamento dell'osservanza di tali direttive e limiti.

5. — Al 31 dicembre 1965 non era stata effettuata alcuna liquidazione di indennizzi nei confronti delle imprese di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1963, n. 138, non avendo i competenti Uffici tecnici erariali determinato i valori di stima. È da segnalare, in proposito, che le aziende espropriate non hanno presentato le scritture contabili al 31 dicembre 1960, delle quali detti Uffici debbono tener conto, insieme ai « criteri » adottati per le imprese di cui al n. 2 dell'articolo 5 della legge 1643 del 1962 ed all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1963; dal che si desume la volontà del legislatore di assicurare l'indispensabile *par condicio* nelle liquidazioni in favore delle diverse categorie di espropriati.

Una norma interpretativa in proposito tornerebbe tuttavia opportuna in vista di eliminare incertezze e ritardi nelle estimazioni da compiere nonché future contestazioni.

Sino ad ora, in mancanza delle stime degli U.T.E., l'E.N.E.L. ha proceduto al pagamento di acconti.

6. — Nell'esercizio 1965, l'E.N.E.L. ha provveduto alla costruzione di nuovi impianti preordinati a concretare un programma di sviluppo economico-sociale secondo le direttive del competente Comitato dei Ministri.

Sono, infatti, entrati in funzione, nel 1965, quattro nuovi impianti idroelettrici; due nuove unità di impianti idroelettrici preesistenti; un impianto di pompaggio, installato in una già unzionante centrale idroelettrica, ed un serbatoio stagionale; opere che, complessivamente, comportano una potenza efficiente di 173.000 chilowatt. Nello stesso anno sono entrati in funzione quattro nuovi impianti termoelettrici e tre nuove unità in analoghi impianti preesistenti, comportanti una potenza efficiente complessiva di 1.044.500 chilowatt. Sempre nel 1965, sono entrate in funzione 37 nuove linee di trasporto per complessivi 664 chilometri di terne.

L'incremento negli impianti di distribuzione registra 923.000 nuove utenze.

7. — Nella tornata del 22 aprile 1966, il Consiglio di amministrazione dell'E.N.E.L. ha deliberato il bilancio consuntivo dell'esercizio 1965. La relazione al bilancio è stata poi approvata nella tornata del 17 maggio successivo.

Il documento riguarda la gestione di 607 imprese trasferite ed incorporate nell'organizzazione unitaria al 31 dicembre 1965, le quali rappresentano, secondo il calcolo dell'Ente, approssimativamente il 96 per cento del valore globale delle attrezzature di cui è prevista la nazionalizzazione.

8. — Lo stato patrimoniale espone i seguenti risultati:

Dare . . . . .	L.	5.061.401.558.653
Conti d'ordine . . . . .	»	113.395.241.495
Avere . . . . .	»	5.061.401.558.653
Conti d'ordine . . . . .	»	113.395.241.495

All'attivo, figura il valore di terreni (lire 3.099.131.366), fabbricati (lire 51.138.280.409), impianti elettrici in esercizio (lire 3.551.426.031.084), impianti elettrici in costruzione (lire 320.208.772.678), altri impianti e macchinari (L. 23.878.416.721), mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature (lire 34.801.425.765), per un totale di lire 3.984.552.058.023.

Nel valori anzicennati è compresa la considerevole somma di lire 281.890.000.000, concernente la spesa sostenuta nel 1965 dall'Ente per i nuovi impianti di generazione di energia



## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elettrica, le nuove linee di trasporto, le nuove reti di distribuzione e le altre immobilizzazioni tecniche.

Come già è stato riferito, la voce « Plusvalore beni e rapporti imprese nazionalizzate » (lire 451.817.680.737) va messa in relazione al fatto che l'E.N.E.L. ha dovuto corrispondere alle imprese espropriate un indennizzo di importo superiore al valore patrimoniale netto risultante dai bilanci delle imprese medesime. E la differenza, appunto, è considerata dalla voce in questione. Naturalmente, trattandosi di un valore che riguarda (però indistintamente) il patrimonio acquisito per esproprio, deve anche esso formare oggetto di ammortamento: ciò che per la prima volta è stato fatto, nel « Fondo di ammortamento » del rendiconto in esame, in accoglimento di una richiesta in proposito formulata dal Collegio dei revisori.

La voce « Spese e perdite da ammortizzare » (lire 78.275.239.926) comprende la somma di lire 50.285.875.000, rappresentata dall'ammontare degli « scarti » sui prestiti obbligazionari assunti per il pagamento degli indennizzi e dei relativi interessi, prestiti che, peraltro, sono solo una parte di quelli ai quali l'E.N.E.L. ricorre per i suoi fabbisogni finanziari; ciò che ha determinato una situazione che richiede, nella sede propria, un attento esame in vista di una idonea soluzione.

La voce « Crediti verso utenti » (lire 189.973.914.788) comprende un ammontare di lire 71.549.000.000 di crediti verso categorie di utenti la cui morosità tende sempre più ad aumentare. Tenuta presente la pesantezza del fenomeno, che incide poi sul fabbisogno finanziario dell'Ente, il Collegio dei revisori ha prospettato ai competenti Organi del Governo la opportunità che, nei confronti degli Enti locali (morosi per lire 27.207.000.000) l'E.N.E.L. sia autorizzato a trattenere l'importo della imposta di consumo sul fatturato, sino alla concorrenza del credito.

Al passivo è da sottolineare, oltre quanto già detto per il « Fondo ammortamento », che il « Fondo indennità e previdenza al personale » (lire 213.058.785.388) copre per intero le indennità di fine lavoro maturato al 31 dicembre 1965.

Quanto alla voce « Obbligazioni », è bene tener presente il complesso delle operazioni effettuate dall'Ente dalla sua costituzione sino al 31 dicembre 1965.

PRESTITI COLLOCATI FUORI MERCATO PER FAR FRONTE AGLI OBBLIGHI DELLA  
NAZIONALIZZAZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1965

DATA DI EMISSIONE	Importo nominale in milioni di lire	Scadenza	Tasso di interesse	Scarto in milioni di lire	Sotto- scrittore
1963					
Settembre-novembre . . . . .	44.000	1-10-1983	5,50%	1.980	Cassa DD.PP.
Dicembre . . . . .	111.000	1- 1-1984	5,50%	4.995	»
1964					
Luglio . . . . .	130.000	1- 7-1984	5,50%	18.850	Cassa DD.PP.
Dicembre . . . . .	125.000	1- 1-1985	6,—%	11.250	ICCRI
1965					
Giugno . . . . .	125.000	1- 7-1985	6,—%	8.625	ICCRI
Dicembre . . . . .	125.000	1- 1-1986	6,—%	7.500	ICCRI
Totale . . .	660.000			53.200	

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESTITI EMESSI PER LA GESTIONE ORDINARIA E PER IL CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI  
A BREVE TERMINE DELL'EX IMPRESA SIMEA

DATA DI EMISSIONE	Importo nominale in milioni di lire	Scadenza	Tasso di interesse	Scarto in milioni di lire	Sotto- scrit- tore
<b>1963</b>					
Agosto . . . . .	11.000	1- 1-1984	5,50%	88,5	INPS
Novembre . . . . .	50.000	1-12-1974	7,—%	100 —	ICCRI
<b>1965</b>					
Gennaio . . . . .	75.000	1- 1-1985	6,—%	96,—	Mercato
Luglio - «E.N.E.L.-Europa»:					
— emissione italiana . . . . .	100.000	1- 7-1980	6,—%	96,—	»
— emissione francese . . . . .	15.925	1- 7-1980	6,—%	95,75	»
— emissione tedesca . . . . .	15.579	1- 7-1980	6,—%	95,—	»
— emissione olandese . . . . .	4.334	1- 7-1980	6,—%	95,—	»
— emissione belga . . . . .	1.259	1- 7-1980	6,—%	95,—	»
— emissione lussemburghese . . . . .	375	1- 7-1980	6,—%	95,—	»
	(137.472)				
Totale . . . . .	273.472				

Le obbligazioni emesse, come risulta dai dati suesposti, sono state offerte sul mercato solo a decorrere dal gennaio 1965, dopo che, a norma dell'articolo 10, comma primo, della legge n. 1643 del 1962 è stata per esse concessa la garanzia dello Stato, per cui i prestiti sono stati rapidamente sottoscritti.

Obbligazioni garantite dallo Stato sono state sottoscritte anche in altri Paesi europei, anche se per importo limitato (Francia, milioni 15.925; Germania Occidentale, milioni 15.579 Olanda, milioni 4.334; Belgio, milioni 1.259; Lussemburgo, milioni 375).

Un sensibile miglioramento della situazione è registrato nella voce « Effetti passivi », concernente l'oneroso indebitamento a breve. Si passa, infatti, da lire 22.200.320.336 per il 1964 alla modesta cifra di lire 87.437.270 per l'esercizio 1965.

per la voce « Debiti per indennizzi da corrispondere » (lire 1.353.650.545.541) è da sottolineare che l'E.N.E.L., sino al 31 dicembre 1965, ha corrisposto puntualmente alle Società espropriate lire 442.339.334.690 per indennizzi ed interessi e lire 24.674.903.000 per acconti su indennizzi da liquidare: in totale lire 447.014.237.690.

## 9. — Il conto economico espone i seguenti risultati:

Proventi . . . . .	L.	1.205.741.681.206
Spese ed oneri . . . . .	»	1.205.581.008.061
Residuo a nuovo . . . . .	»	160.673.145

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La voce « Ammortamento di esercizio » ammonta a lire 120.300.000.000, con un aumento di lire 13.500.000.000 su quello dell'esercizio 1964.

Peraltro, è da segnalare la convenienza di un ulteriore adeguamento — specie per quel che attiene alle poste plusvalore beni e rapporti imprese nazionalizzate — dell'importo dello accantonamento recato da questa voce, tenuto presente che esso rappresenta soltanto il 3,12 per cento dei cespiti soggetti ad ammortamento.

Quanto alle « Spese di personale », il rilevante importo complessivo (lire 275.801.826.399) è costituito dalle retribuzioni (lire 178.073.621.841), dagli oneri sociali obbligatori (lire 58.105.316.046), dalle indennità di licenziamento (lire 12.775.420.095), dall'accantonamento al fondo di indennità di licenziamento (lire 23.161.278.622), ed, infine, dalle « Spese sociali facoltative » (lire 3.686.189.795).

In particolare, per queste ultime occorre sia osservato un criterio di attento riesame, tenuto conto dell'ammontare globale già raggiunto, nonché delle singole spese che lo compongono.

Così, per quanto attiene alla organizzazione di soggiorni estivi, si rileva un costo unitario per giornata che varia da un minimo di lire 1.442 (Compartimento di Torino) ad un massimo di lire 3.378 (Compartimento di Napoli), per le colonie montane, e da lire 1.297 (Compartimento di Cagliari) a lire 3.004 (Compartimento di Firenze), per le colonie marine.

Così pure per le borse di studio in favore dei figli dei dipendenti, che, nel caso di mantenimento in un centro sede di facoltà universitaria, raggiungono l'importo unitario di lire 500.000.

L'Ente ha calcolato che il costo complessivo del personale dipendente costituisce il quaranta per cento circa del fatturato. Occorre, peraltro, tener presente che l'ammontare del fatturato (lire 714.936.384.929) non rappresenta per intero il provento effettivo, in quanto una parte del relativo ricavo va corrisposta ad altre imprese, estere e nazionali, per l'energia da esse fatturata (lire 21.623.106.799, costituenti quindi una partita di giro) ed un importo, imprecisabile allo stato, riguarda una permanente ed inevitabile inesigibilità di crediti.

La voce « Spese notarili, legali, professionali e simili » (lire 2.359.405.981) in realtà comprende oneri non omogenei (diritti notarili, onorari ad avvocati e compensi per incarichi di consulenza affidati a tecnici) e meriterebbe pertanto una specificazione per categorie. Più particolarmente, sarebbe bene conoscere l'ammontare delle spese per liti attive, rispetto a quelle per liti passive, ovviamente inevitabili.

10. — Le controversie in atto al 31 dicembre 1965, innanzi alle diverse Magistrature ed alla Commissione ministeriale per i ricorsi sulle liquidazioni di indennizzi, (tenuto conto soltanto delle liti insorte in relazione alla attuazione della legislazione sulla nazionalizzazione) sono 649, così distinte:

Corte Costituzionale . . . . .	9
Ricorsi straordinari al Capo dello Stato . . . . .	22
Suprema Corte di Cassazione . . . . .	35
Consiglio di Stato . . . . .	134
Tribunale Superiore Acque Pubbliche . . . . .	25
Commissione ministeriale indennizzi . . . . .	137
Magistratura ordinaria di merito . . . . .	147
Ad istanza E.N.E.L.:	
per azioni di nullità ex articolo 12 della legge istitutiva n. 1643	113
avverso decisioni della Commissione ministeriale . . . . .	37

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da auspicare che, quando la giurisprudenza sui punti di diritto controversi si sarà consolidata, il numero delle contestazioni possa diminuire.

11. — Il conto economico del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1965 presenta un equilibrio (con il già detto, non rilevante, residuo a nuovo di lire 160.673.145) conseguito in forza dei criteri generali di gestione adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, nel delimitare i limiti delle singole spese con il bilancio preventivo e nel contenere le successive variazioni in corso di esercizio nei margini della indifferibilità e della necessità delle maggiori spese rispetto alle originarie previsioni.

Tale equilibrio si è potuto raggiungere, inoltre, mediante l'azione spiegata dal Consiglio di amministrazione e dal Governo per avviare ad equa conclusione le trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro al fine di contenere gli oneri in relazione alle reali possibilità della gestione.

12. — Oggetto di attento esame deve, peraltro, essere la situazione finanziaria dell'Ente; rispetto alla quale, come già fatto palese dai risultati delle gestioni dei precedenti esercizi, è da notare la insufficienza dei mezzi di cui, attualmente, l'Ente dispone per far fronte alla corresponsione degli indennizzi in favore delle Società espropriate ed agli oneri, sempre maggiori, che deve assumere per realizzare, con nuovi impianti, il fine istituzionale di adeguare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica all'auspicato sviluppo sociale del Paese.

Per quanto attiene al primo punto, a fronte dell'acquisizione del patrimonio derivante dal trasferimento delle imprese elettriche, sta l'onere decennale per la corresponsione degli indennizzi. I proventi della gestione, però, non sono sufficienti allo scopo, sicché l'Ente ricorre alla emissione di onerosi prestiti obbligazionari, per la cui estinzione, alla scadenza, ne saranno necessarie altre di importi sempre crescenti, per capitale, interessi, scarto cartelle, premi di estrazione.

In base a dati per ora approssimativi, l'onere globale per gli indennizzi viene calcolato in circa millesettecento miliardi di lire, cui corrisponde un onere diretto per l'E.N.E.L. di 46 miliardi di lire per interessi 5,50 per cento relativi al primo semestre 1963, e di 223 miliardi di lire l'anno per le semestralità scadenti nel decennio 1964-1973.

Ma l'onere che grava effettivamente sull'E.N.E.L. per questo titolo, come si è rilevato, è maggiorato sia dalle operazioni di emissione di obbligazioni con scarto cartelle, sia dal più elevato interesse, rispetto a quello del 5,50 anzidetto, che deve essere corrisposto ai sottoscrittori delle obbligazioni. Ed a questo riguardo non sarebbe possibile un calcolo, non potendosi prevedere quale potrà essere l'onerosità dei prestiti in futuro.

Considerazioni analoghe vanno fatte per il fabbisogno finanziario concernente le spese di investimento in nuovi impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. (Sino al gennaio 1966 sono stati emessi prestiti obbligazionari, per la gestione ordinaria, per l'ammontare di lire 312.500.000.000).

Per il 1966 è stato previsto un fabbisogno finanziario complessivo di lire 479.677.000.000.

13. — Quanto fin qui esposto induce la Corte a confermare le conclusioni cui pervenne nel riferire sui risultati degli esercizi 1963 e 1964 (1) in ordine, da un lato, alla insufficienza dei proventi rispetto agli oneri di gestione e, dall'altro, alla esigenza della più scrupolosa osservanza del precetto contenuto negli articoli 1, terzo comma, e 3, n. 10 della legge istitutiva dell'Ente, in virtù del quale la gestione deve essere ispirata a « criteri di economicità » al fine di « assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese »: donde

(1) Per il 1963, ved. Relazione citata, pagg. 15-16; per il 1964, ved. Relazione citata, pag. 12.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

la necessità di evitare qualsiasi fattore di turbamento ed in particolare ogni spesa la cui necessità e misura non risulti accertata attraverso una sempre più oculata impostazione della organizzazione, contenendo, in ogni caso, al massimo le spese facoltative.

D'altro canto è da notare come la stessa struttura dell'Ente comporti, per il soddisfacimento delle sue necessità finanziarie, il ricorso a cospicue e periodiche emissioni di obbligazioni, che producono una situazione di indebitamento sempre crescente, ad eliminare o ad alleviare la quale naturalmente poco o punto possono soccorrere le direttive di gestione. Né è prevedibile, allo stato, quali potranno essere, in avvenire, le condizioni del mercato finanziario ed i conseguenti riflessi sulla gestione dell'Ente.

PAGINA BIANCA